



Decisione/1580/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5458/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5458/TFNSVE/2025-2026, 5458 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. URBETEVERE CALCIO (matricola 922716) contro la società CALCIO DESENZANO (matr.676031) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore VITOLO FEDERICO (matricola 2477005)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il Premio di formazione - Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante Stagione 2024/2025, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento (2018/2019

2019/2020, 2020/2021).



Il premio è stato quantificato in euro 219,00 (duecentodiciannove/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

Nel ricorso si è costituita tempestivamente la resistente (7 Giugno 2026) la quale, dopo avere dedotto e documentato le incomplete ed erronee richieste precedenti il ricorso ed avere evidenziato che la data del rilascio dell'attestazione prodotta coincideva con la data 30/06/2026 nonché l'assenza di deposito delle ricevute di accettazione delle pec con cui erano state inviate il ricorso e le richieste precedenti, chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e, peraltro, non contestata nel merito né nel suo ammontare dalla resistente;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 219,00 (duecentodiciannove/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai